



Comune di San Canzian d'Isonzo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI E ISTITUZIONE ELENCO DEGLI
AVVOCATI DELL’ENTE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

ART. 1 – Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione

ART. 2 – Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.

ART. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati dell'Ente

ART. 4 – Iscrizione all'Albo

ART. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo

ART. 6 – Modalità di affidamento degli incarichi legali

ART. 7 – Disciplinare d'incarico

ART. 8 – Disposizioni organizzative

ART. 9 – Cancellazione dall'elenco

ART. 10 – Pubblicità

ART. 11 – Rinvio al Codice di deontologia forense

ART. 12 – Disposizioni transitorie

ART. 13- Disposizioni finali ed efficacia

ART. 1

Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Albo Comunale degli Avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee Guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

L'esigenza di costituire il predetto Albo deriva da:

- Mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale; Il Comune di San Canzian d'Isonzo non dispone di una Avvocatura interna; pertanto, nei casi in cui non è possibile affidare la difesa dell'Ente a funzionari comunali, nei casi previsti dalla legge, ai fini dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), nn 1 e 2, del Codice, nonché dello svolgimento di altra attività stragiudiziale legale il Comune si avvale di professionisti esterni in possesso della necessaria abilitazione professionale nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

- Obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali – pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c e d di cui al D.Lgs 50/2016- devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016.

2. Il presente regolamento disciplina le seguenti tipologie di servizi legali, che ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite; per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio affidati dal Comune per ogni singola causa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

b) gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

c) gli incarichi relativi a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

3. L'incarico legale di cui al comma precedente, affidato per la trattazione di una singola controversia o per un'esigenza puntuale ed episodica, costituisce un contratto d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229 e seguenti del codice civile; non assume rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contatto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria; l'incarico viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità a soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti in un albo circondariale.

4. Il presente regolamento non trova invece, applicazione ai sensi dell'art. 140 del Codice, ai Servizi Legali di cui all'allegato IX al Codice stesso, ovvero a tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d, nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici. I relativi

affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi, da un punto di vista prestazionale, nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 (ad esempio, le consulenze e i pareri *pro veritate* non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.

5. Il presente regolamento, inoltre, non trova, altresì, applicazione agli incarichi di consulenza esulanti dall'ambito di applicazione del citato art. 17, comma 1, lettera d, nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici per i quali troveranno applicazione le disposizioni del "Codice" stesso.

6. Nel caso in cui l'Ente intenda affidare servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti, si applicherà la disciplina in materia di affidamento di appalti pubblici di cui alla normativa vigente in materia. In tal caso il presente regolamento troverà applicazione per le parti non incompatibili.

ART. 2

Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni verrà istituito apposito "*Albo degli Avvocati dell'Ente*" aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa.

2. L'Albo degli Avvocati dell'Ente è gestito dall'Ufficio Segreteria, secondo le disposizioni organizzative del suo Responsabile di Settore.

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia e al Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

a.1) sottosezione "diritto degli appalti";

a.2) sottosezione "diritto urbanistico e dell'edilizia";

a.3) sottosezione "altre materie del diritto amministrativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto degli enti locali, diritto di accesso, accesso civico, espropriazioni etc.);

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di Pace - Tribunale - sezione civile - Corte di Appello - Cassazione Civile ed inoltre assistenza e patrocinio in tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) ed in negoziazione assistita;

Sezione C - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale - sezione lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile sez. Lavoro;

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di Pace - Tribunale - sezione penale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale ed alla Corte di Cassazione sez. tributaria.

4. Ciascuna sezione è suddivisa nella sottosezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ciascun professionista può essere iscritto a non più di 2 sezioni.

5. In via di prima attuazione l'Ufficio Segreteria provvede a pubblicare un apposito avviso sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni. Il responsabile dell'Ufficio Segreteria del Comune con proprio provvedimento dispone l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta,

previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma successivo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento.

6.I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'ELENCO in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Art. 3

- Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati dell'Ente

1.I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- ebis) Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori per coloro che aspirino all'inserimento nelle relative sottosezioni;
- f) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- g) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale con il Comune o con gli enti partecipati;
- h) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
- i) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. e della legge 136/2010 (normativa antimafia);
- i) garanzia assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00.
- j) il possesso di particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie pertinenti le sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel *curriculum vitae* e professionale (attestazione di aver assunto il numero minimo di 3 (o n...) incarichi negli ultimi tre (o n ...) anni di difesa di un Ente locale e/o di altre pubbliche amministrazioni con riferimento alle materie di diritto amministrativo, civile, penale, di lavoro o tributario oppure la comprovata esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza a favore della Pubblica Amministrazione);

I requisiti per l'iscrizione nell'elenco devono sussistere alla data del termine stabilito per la presentazione delle domande e mantenuti per tutta la durata dell'iscrizione.

ART 4

Iscrizione all'Albo

1.L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

2.L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, in ordine ai requisiti elencati nell'art. 3 e in ordine ai seguenti stati :
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici

- l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. e della legge 136/2010 (normativa antimafia);

b) copia di polizza assicurativa RC professionale in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00.

c) Curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione; nel curriculum vanno fornite le indicazioni sul tipo di controversie trattate, pubbliche e/o private;

d) dichiarazione:

- di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune;
- di presa d'atto ed accettazione tutte le condizioni che saranno riportate nell'apposito avviso;
- di impegno a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei requisiti di cui al comma precedente;
- di impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune;
- di impegnarsi, una volta eventualmente affidato l'incarico, a non accettare l'incarico per la rappresentanza e la difesa o altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di San Canzian d'Isonzo, in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice di comportamento disponibile sul sito del Comune di San Canzian d'Isonzo in amministrazione Trasparente/ disposizioni Generali/ Atti Generali e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
- di impegno a trasmettere un preventivo di spesa per l'eventuale incarico da assumere entro 3 giorni dalla richiesta da parte del Comune;
- impegno ad esercitare il mandato e/ a prestare la consulenza richiesta con la massima diligenza e nel rispetto delle norme di legge e del Codice Deontologico forense;
- di autorizzazione al Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell'Elenco o al conferimento dell'incarico.

e) Documento di identità in corso di validità.

3. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente lo studio associato.

4. L'iscrizione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell'iscrizione.

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro. Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

5. Il responsabile dell'Ufficio Segreteria del Comune entro il 28 febbraio di ciascun anno con proprio provvedimento dispone l'aggiornamento dell'elenco mediante:

- a) l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nell'anno precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 3, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento;
- b) la cancellazione dei professionisti che non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, di coloro che senza giustificato motivo abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nell'anno precedente, di coloro nei cui confronti sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedente affidato dal Comune, di coloro che abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune e di coloro che abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'elenco.

ART. 5

Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo

1. La decisione in ordine all'azione o alla resistenza in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale, con il parere del Responsabile dell'Area Amministrativa, e previa acquisizione di relazione scritta formulata dal Responsabile del Settore competente per la materia oggetto della controversia. La Giunta ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.
2. La selezione è svolta nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione, concorrenza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di minimo 2 - massimo 4 avvocati, a seconda dell'importanza e del valore della causa, iscritti nella sezione dell'Albo specifica per la materia della controversia.
3. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, ovvero, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico l'Avvocato rilascerà apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice di comportamento disponibile sul sito del Comune di San Canzian d'Isonzo in amministrazione Trasparente/ disposizioni Generali/ Atti Generali.

Art. 6

Modalità di affidamento degli incarichi legali

1. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa - selezionati con criterio di rotazione, in base al curriculum ed al buon esito dei precedenti incarichi, nel numero che può variare nel minimo di 2 al massimo di 4, a seconda dell'importanza e del valore della causa – verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una “parcella preventiva” con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014. Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curricula presentati, e, in base al valore della causa, potrà essere richiesto l'elenco delle controversie trattate con i rispettivi importi nel triennio.
2. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'elenco comunale, come elencate al precedente art. 4, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di “conflitti di interesse” per altri incarichi eventualmente svolti.
3. Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Segreteria, viene individuato il legale cui affidare il patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento

dell'incarico. Con la determinazione sarà approvato il relativo disciplinare d'incarico di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.

4. Nella determinazione a contrarre di cui al punto che precede dovrà essere riportata con chiarezza la motivazione della scelta del professionista incaricato sulla base dei seguenti criteri:

- competenza specifica ed esperienza del professionista rispetto alla controversia da affrontare, desunta dal curriculum professionale presentato;
- pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione;
- costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.

5. Il Comune garantisce potenzialmente l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporto solo con alcuni professionisti, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

6. Il Comune può procedere all'affidamento diretto ad un professionista, senza valutazione comparativa, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determinazione a contrarre, quali a titolo esemplificativo:

- a) nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- c) nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.

7. Il Comune può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi, previa adeguata motivazione:

- a) quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
- b) nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
- c) nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.
- d) nel caso di motivate ragioni d'urgenza, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, in caso di assenza di professionisti iscritti nella sezione richiesta;

Art. 7

Disciplinare d'incarico

1. Il disciplinare d'incarico deve riportare:

- a) l'oggetto specifico e il valore della causa affidata, come risultante dall'atto o comunque come indicata la legale nel preventivo; se di valore indeterminato, il Legale dovrà indicare le dovute motivazioni.
- b) il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista e comunque rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, relativo a tutti gli stadi della controversia, con indicazione delle quote relative alle diverse fasi;
- c) le modalità di liquidazione del compenso professionale; 10
- d) gli obblighi del Comune e in particolare l'obbligo di fornire tempestivamente gli atti, i documenti e le informazioni utili al professionista per lo svolgimento dell'incarico;

- e) gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e in particolare l'obbligo di relazionare e tenere informato il Comune circa l'andamento della causa.
- f) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, del codice di comportamento dell'Ente, nonché del presente Regolamento;
- g) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito o prodotto dalla controparte, nonché i provvedimenti giurisdizionali;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) dati relativi alla polizza assicurativa;

Art. 8

Disposizioni organizzative

1. Gli uffici sono tenuti a fornire all'Ufficio Segreteria, nei tempi da esso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per la valutazione di una costituzione in giudizio dell'Ente.

Art. 9

Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ente dei professionisti :
- che senza giustificato motivo abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nell'anno precedente;
 - nei cui confronti sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedente affidato dal Comune;
 - abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune;
 - abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'elenco.

Art. 10

Pubblicità

1. L'Elenco degli avvocati viene redatto e pubblicato nel sito web comunale a cura del Servizio Segreteria, fornendo le informazioni per il suo funzionamento, per le nuove iscrizioni, per l'invio degli aggiornamenti da parte degli iscritti, nonché per il conferimento degli incarichi, prevedendo un link al presente disciplinare ed alla relativa modulistica.

2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati in formato aperto, a cura del Responsabile del Settore competente in materia di Affari Legali, sul sito istituzionale www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 33/2013.

3. I dati personali comunicati dagli avvocati interessati all'iscrizione all'Albo ed al conferimento degli incarichi legali, saranno raccolti e trattati da parte del Servizio Segreteria e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità appena sopra indicate, secondo le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali (D.lgs 196/2003 e Regolamento 2016/679/UE).

Art. 11

Rinvio al Codice di deontologia forense

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa idonea indagine di mercato.

Art. 13

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore nei termini e nei modi previsti dal vigente Statuto comunale
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.